



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 03/11/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2015, n. 1865

D.Lgs. 105/2015 - art. 27 "Ispezioni" - Stabilimenti di «soglia inferiore». Precisazioni aspetti procedurali.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Dr. Domenico Santorsola, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa "Rischio Industriale", confermata dal Dirigente del Servizio Rischio Industriale, riferisce quanto segue.

Visto:

- la Direttiva Europea 2012/18/UE (Seveso III), che sostituisce le direttive 96/82/CE (cd. "Seveso II") e 2003/105/CE, quest'ultime recepite a livello nazionale rispettivamente con D.Lgs. 334/1999 e D.Lgs. 238/2005;
- il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 "Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la succitata direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed ha abrogato il D.Lgs. 334/1999 ed alcuni decreti attuativi.

Premesso che:

- il novello D.Lgs. 105/2015 all'art. 3 c. 1 lettere b) e c), suddivide gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in due categorie:
- «soglia superiore» (ex. artt. 6,7 e 8 del D.Lgs. 334/1999): stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
- «soglia inferiore» (ex. artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/1999): stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
- la Regione Puglia con L.R. n.6 del 21.05.2008 ha dettato disposizioni in materia di incidenti rilevanti, la cui efficacia è a tutt'oggi sospesa ai sensi dell'art. 20 della richiamata norma regionale in attesa della sottoscrizione dell'Accordo di Programma Stato/Regione di cui all'art. 72 del D.Lgs. 112/1998 non ancora intervenuta.

Tenuto conto che:

- il previgente D.Lgs. 334/1999 al c.2 dell'art. 25 attribuiva alle Regioni il ruolo di Autorità Competente per le attività di controllo legate agli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 (oggi definiti di "soglia inferiore");
- la Regione Puglia ha disciplinato quanto di competenza, con i seguenti atti normativi:

- DGR 801/2010 - avvia le attività di controllo nei confronti degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 e conferisce ad ARPA Puglia lo svolgimento delle stesse, finalizzate ad accertare l'adeguamento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza;
- DGR 1553/2010 - istituisce l'Elenco Regionale dei suddetti stabilimenti e definisce le "Linee di indirizzo" per l'effettuazione delle attività di controllo nonché la tariffa in acconto a carico del Gestore per lo svolgimento della visita ispettiva;
- DGR 1097/2012 - formula precisazioni inerenti le attività di controllo di cui all'art.25;
- DGR 979/2014 - aggiorna la procedura per le verifiche ispettive ai sensi dell'art.25;
- L.R. n. 38/2011 - art. 21 - istituisce nel bilancio regionale il capitolo autonomo di entrata nel quale far confluire la tariffa in acconto versata dal Gestore per le attività ispettive, salvo conguaglio all'esito della emanazione del Decreto ministeriale;
- L.R. n.3/2014 - art. 3 - ripartisce la tariffa in acconto per istruttoria e controlli, equamente tra Ente Regione e ARPA Puglia, salvo diversa indicazione definita dall'emanando Decreto ministeriale.
- la richiamata L.R. 6/2008 si riferisce al D.Lgs. 334/1999 e pertanto necessita di essere resa coerente con le disposizioni introdotte dal novello D.Lgs. 105/2015.

Considerato che:

- l'art. 7 del richiamato D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni le seguenti funzioni da svolgere nei confronti degli stabilimenti di "soglia inferiore":
 - "a) predispone il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
 - b) si esprime, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
 - c) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13;
 - d) disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30."
- il novello D.Lgs. 105/2015 all'art. 27 disciplina le "Ispezioni" e stabilisce che le stesse devono consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento a rischio di incidente rilevante;
- l'art. 7 c. 1 lettera a) del D.Lgs. 105/2015, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo di Programma Stato/Regione di cui all'art. 72 del D.Lgs. 112/1998,
 - individua la Regione o il soggetto da essa designato "Autorità Competente" per lo svolgimento delle "Ispezioni" riguardanti gli stabilimenti di "soglia inferiore";
 - l'art.9 del richiamato D.Lgs. 105/2015, per lo svolgimento delle predette "Ispezioni" nei confronti degli stabilimenti di "soglia inferiore", consente alla Regione di avvalersi del supporto dell'ARPA;
 - la L.R. 6/1999 istitutiva dell'ARPA Puglia, all'art.4 c.1 lettera n), stabilisce che l'Agenzia regionale fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive;
 - ARPA Puglia, per quanto innanzi riportato, può svolgere le funzioni di "Organo Tecnico di controllo" per le "Ispezioni" di cui all'art. 27 del novello D.Lgs 105/2015.

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di specificare alcuni degli aspetti procedurali connessi allo svolgimento delle "Ispezioni" disciplinate dall'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e dal connesso allegato H "Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni", si stabilisce quanto segue:

La Regione Puglia in qualità di "Autorità Competente", oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 105/2015 è tenuta a:

1. adottare ai sensi del previgente D.Lgs. 334/1999, entro e non oltre il 29.07.2016, in forza del regime transitorio previsto dall'art. 32 c.1 del novello D.Lgs. 105/2015, gli atti connessi ai procedimenti relativi alle istruttorie e controlli di competenza regionale, avviati precedentemente all'entrata in vigore del richiamato D.Lgs. 105/2015 (avvenuta in data 29.07.2015);
2. definire, entro il 28 febbraio di ogni anno, il programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui al c.13 art. 27 del D.Lgs. 105/2015;
3. definire, entro 20 giorni dalla formalizzazione del programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui al c.4 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015, il mandato ispettivo per le ispezioni che saranno svolte dall' "Organo Tecnico di controllo";
4. adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del "Rapporto finale di ispezione" (di seguito "Rapporto"), gli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel Cap. 11 del "Rapporto", nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
5. stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle "prescrizioni" impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente;
6. stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle "raccomandazioni" impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente;
7. informare il MATTM e il Comune territorialmente interessato sugli esiti dell'ispezione per le finalità di cui al c. 13 dell'art. 27 del richiamato D.Lgs. 105/2015;
8. formalizzare gli "Inviti alle Autorità" esplicitati nel paragrafo 11.3 del "Rapporto";
9. definire e comunicare ai Gestori il conguaglio della Tariffa già versata, ai sensi della previgente normativa regionale, provvedendo successivamente al riconoscimento in favore di ARPA Puglia di quanto dovuto per l'attività ispettiva già svolta.

L'ARPA Puglia in qualità di "Organo Tecnico di controllo", oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 105/2015 è tenuta a:

- a) svolgere ai sensi del previgente D.Lgs 334/1999 e connessa disciplina regionale le ispezioni avviate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 105/2015 (avvenuta in data 29.07.2015). Le ispezioni avviate successivamente a tale data dovranno essere svolte seguendo le disposizioni di cui al D.Lgs 105/2015 e quelle impartite dall'Autorità Competente;
- b) trasmettere all'Autorità Competente, entro 20 giorni dalla sua definizione, il programma annuale delle ispezioni riguardanti gli stabilimenti soggetti al rilascio dell'AIA di cui al vigente D.Lgs. 152/2006, affinché possa essere attuato il coordinamento con il programma annuale delle ispezioni ordinarie, così come previsto dal c.10 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015;
- c) svolgere, mediante Commissioni ispettive costituite da proprio personale, le ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti di "soglia inferiore", sulla base del mandato ispettivo predisposto dall'Autorità Competente;
- d) comunicare l'avvio dell'attività ispettiva anche all'Autorità Competente. Detta comunicazione dovrà includere la richiesta della Tariffa di cui alla Tabella II dell'Allegato I del D.Lgs. 105/2015;
- e) redigere, a conclusione di ogni accesso per "visita tecnica ispettiva", apposito verbale da cui dovrà emergere che il Gestore è stato reso edotto sulle risultanze dell'attività svolta durante ciascuna visita. L'ispezione si intenderà "conclusa" con lo svolgimento dell'ultima "visita tecnica ispettiva";
- f) riepilogare ed illustrare al Gestore, in apposito incontro, tutte le criticità emerse durante le visite tecniche ispettive le quali costituiranno le proposte di prescrizioni e/o raccomandazioni riassunte nel cap. 11 del "Rapporto", affinché ne sia accertata la comprensione da parte dello stesso.

Di tale ultimo incontro, distinto dalle visite tecniche ispettive, dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere all'Autorità competente;

g) assicurarsi che il capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto" contenga il riepilogo di tutti i rilievi che hanno evidenziato una "non conformità".

In particolare i paragrafi 11.1.1 "Raccomandazioni della Commissione" e 11.1.2 "Proposte di Prescrizione" devono contenere tutte le non conformità, nessuna esclusa, rilevate nei capitoli precedenti del "Rapporto";

h) trasmettere all'Autorità Competente, entro 3 mesi dalla conclusione dell' ispezione, il suddetto "Rapporto" compresi tutti gli allegati ed il verbale di cui al punto e), tramite posta elettronica certificata (ovvero su supporto informatico nei casi di rilevante dimensione)

i) valutare gli atti prodotti dal Gestore in riscontro alle "prescrizioni" impartite dall'Autorità competente, anche attraverso sopralluogo ove necessario, al fine di accertare l'efficacia e l'idoneità del Sistema di Gestione della Sicurezza attuato nello stabilimento;

j) verificare il recepimento delle "raccomandazioni" da parte del Gestore in occasione della successiva ispezione;

k) avanzare ove di necessità, in esito alle ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015, proposte all'Autorità Competente finalizzate all'individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino nonché delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti di cui al c.1 dell'art. 19 del richiamato D.Lgs.;

l) informare tempestivamente l'Autorità Giudiziaria, qualora la Commissione ispettiva nel corso delle ispezioni riscontri presunte violazioni sanzionabili ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 105/2015, dandone notizia all'Autorità competente;

Per tutto quanto sopra, al fine di meglio specificare quanto disciplinato dall'art. 27 del D.Lgs. 105/2015, si propone alla Giunta Regionale di definire con maggiore dettaglio la procedura per lo svolgimento delle "Ispezioni" degli stabilimenti di "soglia inferiore".

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA LR N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, c. 4, lett. k) della LR 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Dr. Domenico Santorsola;

Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte della Posizione Organizzativa "Rischio Industriale" e del Dirigente del Servizio Rischio Industriale;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di condividere e fare proprie le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

atto;

- di avvalersi del regime transitorio previsto dall'art.32 c.1 del novello D.Lgs 105/2015, per lo svolgimento delle ispezioni avviate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 105/2015 (avvenuta in data 29.07.2015) e per l'adozione degli atti consequenziali. Al termine del suddetto periodo transitorio (29.07.2016) perdono di efficacia le disposizioni di cui alle DDGR nn. 801/2010, 1553/2010, 1097/2012, 979/2014;

- di approvare le precisazioni degli aspetti procedurali relativi alle ispezioni degli stabilimenti di "soglia inferiore" svolte ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015, così come definite per l' Autorità competente ai punti da 1) a 9) e per l' Organo Tecnico di Controllo ai punti da a) ad l), riportati nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportati;

- di disporre che dette specificazioni trovano attuazione per le ispezioni avviate successivamente all'entrata in vigore del D.lgs 105/2015 (avvenuta in data 29.07.2015);

- di incaricare il Servizio proponente di rendere coerente la L.R. 6/2008 al sopravvenuto D.Lgs 105/2015;

- di trasmettere, a cura del Servizio proponente, il presente provvedimento ad ARPA Puglia;

- di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale - la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge regionale n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano
